

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ALLARMI TRAMITE SISTEMI DI TRASMISSIONE DI SEGNALI DI PERICOLO RICONOSCIUTI PRESSO LA POLIZIA CANTONALE

1. In generale

1.1. Prodotto alarmNet

TUS Telecomunicazioni e sicurezza (più oltre denominata TUS), quale gruppo d'interesse della Siemens Svizzera SA e della Securiton SA, offre i propri servizi quale specialista nella trasmissione di allarmi su tutto il territorio svizzero.

Con il prodotto alarmNet, la TUS soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla Polizia cantonale per quanto attiene la trasmissione di allarmi.

1.2. Prodotto evalink

Sitasys è un'impresa svizzera che offre i propri servizi quale specialista nella gestione della piattaforma di gestione di allarmi automatici basati sul cloud evalink con certificazione end-to-end.

Con il prodotto evalink, la Sitasys soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla Polizia cantonale per quanto attiene la trasmissione di allarmi.

1.3. Prodotto satnet

Satel Control è un'impresa svizzera che offre i propri servizi quale specialista nella trasmissione di allarmi automatici basati sulla tecnologia IP.

Con il prodotto satnet, la Satel Control soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla Polizia cantonale per quanto attiene la trasmissione di allarmi.

2. Basi legali

- Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol); (561.100)
- Regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990 (RLPol); (561.110)
- Regolamento concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale del 29 settembre 2016 (561.250) entrato in vigore il 29 gennaio 2021

3. Autorizzazione

3.1. Richiesta di autorizzazione

L'allacciamento di impianti di segnalazione di pericoli alla Centrale Comune d'allarme é soggetto ad autorizzazione scritta da parte della Polizia cantonale.

La richiesta di allacciamento deve essere inoltrata per iscritto dall'impresa che offre il servizio di trasmissione degli allarmi, previa "ordine di allacciamento", possibilmente nel corso dell'elaborazione del progetto, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla messa in esercizio dell'impianto.

Essa deve contenere:

- il nome o la ragione sociale del richiedente;
- L'indirizzo dell'oggetto allarmato;
- l'ubicazione dell'impianto d'allarme;
- Il genere di criterio per il quale viene inoltrata la richiesta;
- La persona di contatto.

La richiesta deve essere inoltrata a:

Polizia Cantonale
Stato Maggiore Operativo
Centrale Comune di Allarme
Servizio Allarmi
Via Chicherio 20e
6500 Bellinzona

2/8

3.2. Rilascio e revoca dell'autorizzazione

La Polizia cantonale, e per essa il Nucleo di Condotta della Centrale Operativa, è competente per autorizzare l'allacciamento di un impianto di segnalazione di pericoli, dopo valutazione della richiesta e sopralluogo.

L'autorizzazione per l'allacciamento è comunicata per iscritto al cliente con l'invio del relativo contratto, regolamento e lettera informativa. Se non già comunicato, il cliente provvede in seguito a fornire il numero di allacciamento. Parallelamente l'impresa fornitrice del servizio di trasmissione degli allarmi si impegna a comunicare al cliente e alla Polizia cantonale, in forma scritta previa "lettera di allacciamento", la data per la messa in esercizio dell'impianto.

L'autorizzazione può essere revocata per i seguenti casi:

- violazione grave delle disposizioni del presente regolamento;
- se non viene pagato il canone mensile d'utenza (dopo il terzo richiamo);
- in caso di fallimento della ditta con decreto dell'ufficio competente.

In caso di revoca di allarmi non obbligatori, il cliente verrà informato per iscritto prima che l'allacciamento venga interrotto. In caso di allarmi obbligatori non rescindibili, la Polizia cantonale procederà per vie legali.

Se nel corso di un anno scattano ripetutamente falsi allarmi, il cliente verrà richiamato per iscritto e invitato a voler verificare la corretta funzionalità dell'impianto o l'affidabilità del personale preposto alla gestione dello stesso. Qualora la situazione dovesse perdurare, la Polizia cantonale si riserva il diritto di revocare l'autorizzazione, previa comunicazione scritta.

3.3. Condizioni per l'allacciamento

L'autorizzazione di allacciamento viene generalmente concessa agli impianti di segnalazione di pericoli destinati alla protezione di persone o cose la cui minaccia può essere considerata attendibile.

In particolare:

- rischio accresciuto d'aggressione a mano armata dovuto all'attività e alla facilità d'accesso a un pubblico anonimo e difficilmente controllabile;
- rischio accresciuto d'essere vittima di rapimento nel ruolo di ostaggio;
- rischio accresciuto di scasso dovuto al valore, alle dimensioni o alla facilità d'accesso;
- rischio accresciuto di incendio;
- altri rischi accresciuti particolari dovuti a materiale chimico, pericoloso, ecc.

3/8

3.4. Disdetta dell'allacciamento

La disdetta dell'allacciamento dev'essere inviata per iscritto al seguente indirizzo:

Polizia Cantonale
Stato Maggiore Operativo
Centrale Comune di Allarme
Servizio Allarmi
Via Chicherio 20 e
6500 Bellinzona

4. Dispositivo d'allarme

4.1. Documentazione

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione per l'allacciamento, ma in ogni caso prima della messa in servizio, devono essere inviate alla Polizia cantonale le informazioni relative ai recapiti telefonici delle persone di contatto.

Queste ultime devono essere in grado di gestire l'impianto di segnalazione di pericoli, sono rintracciabili in ogni momento e sono in possesso delle chiavi dell'immobile.

4.2. Notifiche di cambiamento

Ogni cambiamento delle persone di contatto, dei recapiti telefonici, dei criteri, della proprietà, della fatturazione, delle fasce orarie di presenza (in modo particolare delle aperture e chiusure stagionali di strutture alberghiere) devono essere comunicate tempestivamente e con 5 giorni di anticipo mediante il formulario anagrafica al seguente indirizzo:

Polizia Cantonale
Stato Maggiore Operativo
Centrale Comune di Allarme
Servizio Allarmi
Via Chicherio 20 e
6500 Bellinzona

Link formulari: <https://www4.ti.ch/di/pol/sportello/moduli-formulari-cartacei-scaricabili/>

4.3. Chiavi dell'immobile protetto

La Polizia cantonale non tiene in deposito chiavi degli impianti sorvegliati.

5. Impianto

5.1. Responsabilità

Il proprietario è responsabile dei rischi, della gestione e del funzionamento tecnico dell'impianto di segnalazione di pericoli.

L'impresa che offre i servizi di trasmissione degli allarmi è responsabile della trasmissione del segnale d'allarme alla Centrale della Polizia cantonale.

5.2. Installazione dell'impianto di segnalazione di pericoli

L'installazione dell'impianto di segnalazione di pericoli deve essere effettuata da una ditta riconosciuta dall'associazione svizzera per l'assicurazione dei beni materiali, rispettivamente dalla commissione di esperti per i sistemi d'allarme antincendio. Il proprietario si assume i costi e le responsabilità.

L'impianto deve funzionare in modo impeccabile anche in caso di interruzione dell'erogazione di energia elettrica e non deve far scattare falsi allarmi.

6. Trasmissione dell'allarme

L'allarme può e deve essere trasmesso esclusivamente tramite sistemi compatibili con i prodotti di TUS, Sitasys e Satel verso la Centrale Operativa della Polizia cantonale.

Gli apparecchi per la trasmissione sono reperibili presso le imprese citate, su richiesta della ditta che installa l'impianto.

6.1. Tipi di allarme

I segnali d'allarme inviati devono poter essere distinti chiaramente in base alla loro tipologia:

- a. presa d'ostaggi
- b. aggressione
- c. scasso
- d. fuoco
- e. sprinkler
- f. chimico
- g. gas
- h. altri

Alla ricezione dell'allarme, presso la Polizia cantonale il sistema deve:

- attivare un segnale acustico
- indicare: la data, l'ora, il criterio, l'identificazione dell'oggetto sorvegliato

L'allarme "presa in ostaggio" (minaccia) può essere segnalato soltanto se la persona detentrica del criterio d'allarme è tenuta sotto minaccia nell'edificio in questione. Una presa in ostaggio nel corso di una rapina non deve far scattare un allarme di presa in ostaggio.

5/8

In caso di guasto o sabotaggio dell'impianto d'allarme, questo deve trasmettere il segnale alle persone designate nelle centrali d'allarme di tipo privato e non presso la Polizia cantonale.

6.2. Allarme acustico

Di principio, i dispositivi d'allarme di cui alle lettere a, b, c collegati alla Polizia cantonale devono essere silenziosi; essi non devono quindi essere collegati parallelamente ad altri segnalatori acustici o ottici.

Nei seguenti casi particolari possono essere concesse deroghe per abbinare ai sistemi alarmNet/evalink/satnet un avvisatore acustico e/o ottico:

- istituti particolarmente esposti in ragione della loro relazione con il pubblico, quando le condizioni locali lo permettono;
- obiettivi particolarmente discosti dove l'intervento della Polizia risulta difficoltoso a causa delle distanze.

La durata e l'intensità dell'allarme acustico non devono comunque superare i limiti imposti dai singoli regolamenti comunali in materia di quiete pubblica.

6.3. Tipi di allacciamento

La scelta del tipo di collegamento compete al proprietario dell'impianto d'intesa con la ditta che effettua l'installazione.

6.4. Riattivazione dell'impianto di segnalazione di pericoli

Il proprietario dell'impianto d'allarme rimane in ogni caso responsabile, dopo l'entrata in funzione di un allarme o lavori di manutenzione, del ripristino del sistema di sorveglianza.

7. Prestazioni della Polizia cantonale

I segnali di allarme inviati si distinguono in base alla loro tipologia

Protezione persone e patrimonio:

- Presa d'ostaggi (minaccia)
- Aggressione
- Scasso
- Altri

Protezione beni mobili e immobili:

- Fuoco
- Sprinkler
- Chimico
- Gas
- Acqua
- Altri

6/8

7.1. Allarmi e mobilitazione

7.1.1. Allarmi protezione persone e patrimonio

In caso di ricezione di un segnale d'allarme 117, la Centrale Operativa della Polizia cantonale garantisce il pronto intervento 24h sull'arco di 365 giorni e adotta tutte le misure necessarie per proteggere persone e cose e per arrestare gli autori di reato.

Per ogni immobile dotato di un impianto d'allarme 117 viene allestito un dossier contenente informazioni amministrative ed operative (luogo di incontro, vie d'accesso, planimetrie, contatti e persone di riferimento, ecc.).

7.1.2. Allarmi protezione beni mobili e immobili

In caso di ricezione di un segnale d'allarme 118, la Centrale Operativa della Poliziacantonale garantisce la mobilitazione dei Pompieri 24h sull'arco di 365 giorni.

8. Responsabilità

La Polizia cantonale declina ogni responsabilità in caso di danni agli impianti di allarme o alle attrezzature di trasmissione causati da eventi connessi alla trasmissione di un segnale d'allarme.

9. Remunerazione e termini di pagamento

I proprietari di sistemi di allarme sono tenuti ad assumere i costi legati alle prestazioni dell'impresa fornitrice del sistema di trasmissione degli allarmi e della Polizia cantonale.

I proprietari dovranno versare alla Polizia cantonale i seguenti importi, assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA, LIVA) del 12 giugno 2009.

9.1 Tassa di base per ogni tipo di servizio

1. tassa mensile per il collegamento al sistema di allarme di contrasto a reati contro persone e contro il patrimonio	CHF	60.-	7/8
2. tassa mensile per il collegamento al sistema d'allarme per la protezione di beni mobili e immobili	CHF	60.-	

9.2 Prestazione per intervento 117 (reati contro persone e patrimonio)

1. tassa in caso di intervento per falso allarme	CHF	200.-
2. tassa supplementare dal quinto falso allarme in un anno (supplemento progressivo per ogni intervento)	CHF	60.-

Le fatture di cui ai punti 9.1 e 9.2 sono inviate all'abbonato dal Servizio finanze della Polizia cantonale. Gli importi dovranno essere versati entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Le fatture di cui al punto 7.1.2 sono regolate direttamente dall'Ufficio della difesa contro gli incendi.

10. Durata e disdetta

Il contratto è valido a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha una durata indeterminata.

Il contratto può essere disdetto per iscritto da entrambe le parti con un preavviso di 3 mesi alla fine di ogni anno civile.

11. Contratto di collaborazione

Il presente regolamento è parte integrante del contratto di collaborazione tra la Polizia cantonale e le imprese fornitrici dei sistemi di allarme di TUS/Sitasys/Satel.

12. Diritto applicabile e foro competente

Al contratto è applicato il diritto svizzero.
In caso di controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del contratto le parti eleggono il foro di Bellinzona.

13. Disposizioni finali

Il presente regolamento è parte integrante del contratto ed entra in vigore in data 30 aprile 2021.

Polizia cantonale
Centrale Comune di Allarme
Servizio Allarmi